



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Polizzi

6618



Bruxelles,
SG-Greffe (2008) D/

01.12.2008
207431

RAPPRESENTANZA PERMANENTE
DELL'ITALIA PRESSO L'UNIONE
EUROPEA
Rue du Marteau, 9

1040 - BRUXELLES

Oggetto: Aiuti di Stato Italia n. N 494/2008.

Il Segretariato Generale ha il pregio di trasmettere in allegato, per cortese inoltro al Ministro degli Affari Esteri una decisione della Commissione relativa all'oggetto suindicato.

Per la Segretaria Generale

Karl VON KEMPIS

All.: C(2008) 7591



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.11.2008
C(2008) 7591

Oggetto: Aiuti di Stato /Italia (Lombardia)
Aiuto di Stato n. N 494/2008
Aiuti al settore silvicolo – Manutenzione delle aree boscate e piccole opere di sistemazione idraulico-forestale

Signor Ministro,

mi prego informarLa che la Commissione non ha obiezioni in merito alla misura in oggetto. Nel prendere questa decisione, la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni:

1. PROCEDURA

1. Con e-mail del 3 ottobre 2008, protocollato lo stesso giorno, la Rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione gli aiuti in oggetto, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

2. DESCRIZIONE

Titolo

2. Aiuti al settore forestale – Manutenzione delle aree boscate e piccole opere di sistemazione idraulico-forestale.

Durata

3. A decorrere dalla data di approvazione da parte della Commissione nel 2008 fino al 31 dicembre 2013.

S.E On. Franco FRATTINI
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

Bilancio

4. L'importo dell'aiuto sarà di 500 000 EUR all'anno e di 3 milioni di euro per l'intera durata del regime.

Obiettivo dell'aiuto

5. L'aiuto sarà concesso dalla regione Lombardia e mira a permettere ai piccoli proprietari ed agli operatori del settore forestale di realizzare piccole opere di miglioramento delle aree boschive nel rispetto di criteri ambientali ben precisi. Le autorità italiane hanno dichiarato che non possono essere concessi aiuti per gli interventi il cui scopo principale sia l'estrazione del legno.
6. La finalità degli interventi è il mantenimento e il potenziamento delle funzioni ecologiche e protettive delle foreste. In modo generale, le autorità italiane hanno fatto presente che le misure proposte escludevano gli aiuti a favore delle industrie collegate alla silvicoltura o a favore dell'estrazione del legno a scopo commerciale, del trasporto del legname o della trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti o a fini di produzione energetica. Concretamente, sono previste diverse tipologie di intervento:

a. Prima serie di interventi:

- la manutenzione delle foreste con finalità di mantenimento o ripristino delle condizioni ecologiche delle foreste, con esclusione degli interventi a finalità produttiva (ossia il taglio ed esbosco del legname a scopo commerciale e successivo reimpianto con alberi equivalenti). Si tratta essenzialmente delle seguenti cure colturali: conversioni di cedui in fustaia, rinfoltimenti, ricostituzioni boschive, sfolli, diradamenti, tagli fitosanitari finalizzati alla prevenzione, eradicazione e trattamento delle fitopatie¹. Questi interventi possono essere eseguiti unicamente su superfici considerate bosco ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale 27/2004;
- le opere complementari ai miglioramenti forestali, quali la manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale in bosco inclusa nel piano della VASP (compresi i sentieri e gli stradelli, i viali tagliafuoco e le ripuliture localizzate), purché finalizzate alla manutenzione delle foreste, all'accesso libero e gratuito dei visitatori alle foreste nonché alla prevenzione ed alla lotta contro gli incendi forestali²;
- la costruzione e la manutenzione di piccole opere di sistemazione idrogeologica o idraulico-forestale utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica quali briglie, difese spondali e cunettoni finalizzate a garantire un corretto drenaggio delle superfici boschive³;

¹ Questi interventi sono ripresi al punto 9.3. dell'allegato alla delibera n. VIII/8046 del 19 settembre 2008 della Regione Lombardia.

² Questi interventi sono ripresi al punto 9.3. dell'allegato alla delibera n. VIII/8046 del 19 settembre 2008 della Regione Lombardia.

³ Questi interventi sono ripresi al punto 9.3. dell'allegato alla delibera n. VIII/8046 del 19 settembre 2008 della Regione Lombardia.

- lo svaso e la ripulitura dell'alveo dei torrenti, compresa l'estirpazione della vegetazione eccessiva, finalizzati al corretto drenaggio delle superfici boschive⁴;

b. Seconda serie di interventi :

7. L'Italia ha comunicato che gli interventi sarebbero finalizzati alla riduzione dell'eccessiva densità di vegetazione ed alle misure volte a garantire una ritenzione idrica sufficiente ed un corretto drenaggio.
8. Tali interventi devono essere conformi al regolamento regionale⁵ che disciplina le attività silvicole nel rispetto delle leggi regionali e nazionali sulla tutela dell'ambiente e del paesaggio.
9. Tali interventi debbono inoltre essere conformi alle prescrizioni e alle disposizioni dei piani forestali⁶ la cui finalità è la gestione dei boschi in maniera ecologica e sostenibile; detti piani sono a loro volta soggetti, prima di essere approvati, ad una valutazione delle incidenze ambientali allorché essi rientrano, in parte o totalmente, nella rete Natura 2000.
10. Gli interventi relativi alle opere di sistemazione idraulica debbono essere conformi alle norme regionali che disciplinano l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

c. Terza serie di interventi :

11. Sarà possibile realizzare anche opere complementari destinate al miglioramento delle foreste purché espressamente previste dai piani forestali. Si tratta della manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale inclusa nel piano della VASP, sempre che si tratti di interventi finalizzati a migliorare la manutenzione delle foreste e l'accesso libero e gratuito del pubblico alle foreste, o alla prevenzione e alla lotta agli incendi forestali. È inoltre previsto il ripristino di radure finalizzato alla conservazione della biodiversità (ad esempio le arene di canto per i tetranoidi).
12. Le autorità italiane hanno sottolineato la gratuità dell'accesso al pubblico per motivi ricreativi. Sarà tuttavia possibile limitare detto accesso per proteggere le zone sensibili dal punto di vista ambientale o per garantire l'uso corretto e sicuro delle infrastrutture.

Beneficiari

13. I beneficiari dell'aiuto sono le cooperative proprietarie o affittuarie di boschi, i consorzi (esclusi i consorzi forestali) proprietari o affittuari di boschi, le associazioni tra proprietari e affittuari di boschi, le amministrazioni separate di beni di uso civico, gli enti morali senza fine di lucro, i proprietari e gli affittuari di boschi. Le autorità italiane hanno stimato che il numero di beneficiari è compreso fra 101 e 500.

Spese ammissibili e condizioni relative alla concessione

14. Le autorità italiane hanno dichiarato che il massimale delle spese per anno per proprietario o affittuario di boschi era pari a 25 000 EUR, per il quale è previsto un contributo

⁴ Questi interventi sono ripresi al punto 9.3. dell'allegato alla delibera n. VIII/8046 del 19 settembre 2008 della Regione Lombardia.

⁵ Regolamento 5/2007 "Norme Forestali Regionali".

⁶ Piani di assestamento forestale e Piano di indirizzo forestale, di cui all'art. 8 della l.r. 27/2004 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale".

massimo del 70%, pari a 17 500 EUR. Per gli altri beneficiari⁷, il massimale delle spese era anch'esso pari a 25 000 EUR, con un massimale di aiuto dell'80%, pari a 20 000 EUR. Le spese ammissibili sono descritte nella delibera n. VIII/8046 del 19 settembre 2008. Da un lato vi sono le spese generali (quelle relative alle relazioni tecniche, alla consulenza tecnica, alla direzione dei lavori, alla redazione del piano ed al coordinamento della sicurezza sui cantieri), che possono ammontare ad un massimo del 12% dei costi dei lavori, e dall'altra le spese specifiche, ovvero i costi dei lavori previsti nell'ambito della misura in oggetto.

15. Gli aiuti vengono concessi tramite sovvenzioni dirette. Le domande di aiuto sono introdotte mediante il 'Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia'. Le spese sostenute dovranno essere comprovate mediante presentazione di fatture, elenchi di pagamenti od altre modalità. I pagamenti in contanti non saranno mai accettati. È prevista la tracciabilità dei pagamenti delle spese sostenute, fatta eccezione per i pagamenti inferiori a 200 EUR.

Intensità dell'aiuto

16. L'intensità massima dell'aiuto è pari all'80%.

Base giuridica dell'aiuto

17. Le autorità italiane hanno citato diverse basi giuridiche: Delibera di Giunta regionale n. VIII/7953 del 6/08/2008 "Determinazioni in merito alle disposizioni attuative della L.R. n. 7/2000"; Delibera di Giunta regionale n. VIII/8046 del 19/09/2008 "Determinazioni in merito agli interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna a seguito del parere della Commissione europea", ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 7953/2008; Legge Regionale n. 7 del 7/02/2000, "Norme per gli interventi regionali in agricoltura"; Legge Regionale n. 25 del 15/10/2007, "Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani"; Legge Regionale n. 27 del 28/10/2004, "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale".

Cumulo

18. L'Italia ha dichiarato che l'aiuto non è cumulabile con altri aiuti concessi da enti locali, regionali, nazionali o comunitari destinati a coprire gli stessi costi ammissibili.

3. VALUTAZIONE

Esistenza di un aiuto

19. In base all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

⁷ Cfr. punto 16 per la descrizione degli altri beneficiari.

20. *Misura concessa dallo Stato*: la misura è concessa dalla Regione Lombardia, un organo decentralizzato dello Stato.
21. *Misura che incide sugli scambi e falsa o minaccia di falsare la concorrenza*: la misura in questione è finalizzata ad apportare aiuti al settore forestale. Di conseguenza, essa fornisce un vantaggio ai produttori locali rispetto ad altri produttori comunitari che non beneficiano dello stesso aiuto. Il settore interessato è aperto alla concorrenza a livello comunitario⁸, e, pertanto, sensibile a qualsiasi misura a favore della produzione nell'uno o nell'altro Stato membro.
22. *Misura che favorisce talune imprese o talune produzioni*: come osservato in precedenza, la misura in causa riguarda una determinata produzione, la produzione forestale.
23. Per queste ragioni, la Commissione conclude che la misura in parola rientra nell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che costituisce aiuto di Stato.

Rispetto dell'obbligo dello *stand-still*

24. La delibera n. VIII/8046 del 19 settembre 2008 subordina l'applicazione degli aiuti alla conclusione favorevole del processo di notifica degli aiuti in oggetto. La Commissione conclude pertanto che l'Italia si è conformata all'obbligo di notifica imposto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999⁹.

Compatibilità dell'aiuto

25. Il divieto previsto all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato non è incondizionato ma prevede alcune deroghe. L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), stabilisce infatti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
26. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), le misure di aiuto debbono essere conformi alla vigente disciplina in materia di aiuti di Stato, ossia innanzitutto al regolamento (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001¹⁰. Se questa disciplina non è applicabile, la valutazione dovrà essere effettuata in base agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013¹¹ (gli Orientamenti).
27. Il regolamento (CE) n. 1857/2006 non è applicabile perché il caso in specie non rientra nel suo campo d'applicazione in quanto le misure forestali non fanno parte dell'allegato I del trattato e, pertanto, non sono incluse nel suddetto regolamento. Di conseguenza, la

⁸ Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, un miglioramento della posizione concorrenziale di un'impresa in seguito alla concessione di un aiuto di Stato costituisce in generale la prova che la concorrenza è falsata rispetto alle altre imprese che non hanno beneficiato di un aiuto analogo (causa C - 730/97, raccolta 1980, pag. 2671, punti 11 e 12).

⁹ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83 del 27.3.1999, pagine 1-9.

¹⁰ GU L 358 del 16.12.2006.

¹¹ GU C 319 del 27.12.2006.

Commissione procederà alla sua valutazione basandosi sugli Orientamenti, in particolare sulla sezione VII.C «Orientamenti nel settore forestale».

28. Il punto 174, lettera b), degli Orientamenti esclude gli aiuti a favore delle industrie collegate alla silvicoltura e a favore del trasporto di legname o della trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti o a fini di produzione energetica.
29. Il punto 174, lettera c), degli Orientamenti stabilisce che non dovrebbero essere concessi aiuti per l'abbattimento a scopi commerciali o di ripopolamento dopo l'abbattimento o per la realizzazione e la manutenzione di impianti di cui non sia dimostrata la valenza in termini ambientali o ricreativi.
30. Il punto 174, lettera d), degli Orientamenti subordina gli aiuti alle foreste all'accessibilità gratuita per scopi ricreativi.
31. Il punto 175 degli Orientamenti prevede l'ammissibilità fino al 100% delle spese sostenute per le seguenti misure:
 - (a) mantenere o ripristinare l'ecosistema e la biodiversità forestale o il paesaggio tradizionale, l'imboschimento destinato all'aumento della copertura forestale, alla promozione della biodiversità, alla creazione di aree boschive per fini ricreativi, alla lotta contro l'erosione e la desertificazione o alla promozione di un'analogia funzione protettiva delle foreste;
 - (b) il mantenimento e il miglioramento della qualità del suolo nelle foreste e misure intese a garantire una crescita equilibrata e sana degli alberi;
 - (c) la prevenzione, l'eradicazione e il trattamento delle fitopatie, come pure la prevenzione e il trattamento di danni causati da animali e misure mirate, costituite ad esempio dalla costruzione e manutenzione di strade e altre infrastrutture per la prevenzione degli incendi forestali;
 - (d) il ripristino e la manutenzione di sentieri naturali, di elementi caratteristici del paesaggio nonché degli habitat naturali per gli animali, comprese le spese di pianificazione;
 - (e) la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di strade forestali, di infrastrutture per i visitatori;
 - (f) il costo del materiale informativo e di attività d'informazione;
 - (g) i costi di acquisto di superfici forestali utilizzate o da utilizzare come zone di protezione naturale.
32. A norma del punto 175 degli Orientamenti, lo Stato membro deve essere in grado anche di dimostrare che le misure previste contribuiscano direttamente a mantenere o a ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la biodiversità e la sanità dell'ecosistema forestale.
33. Conformemente al punto 174, lettera b), degli Orientamenti, le autorità italiane hanno spiegato che sono esclusi gli aiuti a favore delle industrie collegate alla silvicoltura e a

favore del trasporto di legname o della trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti o a fini di protezione energetica.

34. Per quanto riguarda i requisiti del punto 174, lettera c), degli Orientamenti, l'allegato al progetto di delibera n. VIII/8046 del 19 settembre 2008 prevede esplicitamente, al punto 9.4, che l'abbattimento di alberi il cui scopo principale sia l'estrazione del legno a scopo commerciale nonché le successive operazioni di rinnovazione del suolo non siano ammissibili. Dalle informazioni riprese dalle autorità italiane nella loro notifica e menzionate al sopra citato punto 6, lettera a), della presente decisione, si desume anche chiaramente che non è ammissibile al beneficio degli aiuti la sostituzione di alberi con alberi equivalenti successivamente al taglio e all'esbosco del legname a scopo commerciale.
35. La misura proposta dalle autorità italiane, così come è descritta al punto 6a, primo trattino della presente decisione, corrisponde per la maggior parte agli obiettivi e alle spese presi in considerazione al punto 175, lettera a), degli Orientamenti. Più in particolare, le misure contribuiscono al mantenimento o al ripristino dell'ecosistema e della biodiversità forestale come prevede il punto 175, lettera a), degli Orientamenti. In effetti, l'obiettivo fondamentale della misura - secondo quanto affermano le autorità italiane - è la manutenzione delle foreste, al fine di mantenerne o ripristinarne le funzioni ecologiche (cfr. punto 6 che precede).
36. Conformemente al punto 175, lettera a), degli Orientamenti, le misure previste escludono la concessione di aiuti per l'abbattimento il cui scopo principale sia l'estrazione del legno a scopo commerciale. Escludono anche le operazioni di ripopolamento destinate a sostituire gli alberi abbattuti con alberi equivalenti (cfr. punto 6, lettera a).
37. I requisiti concernenti l'accessibilità gratuita delle aree boschive per il pubblico, di cui al medesimo punto 175, lettera a), degli Orientamenti, sono anch'essi rispettati; le autorità italiane hanno infatti precisato al precedente punto 12 che l'accesso alle foreste deve essere gratuito.
38. Le misure concernenti i tagli fitosanitari finalizzati alla prevenzione, eradicazione e trattamento delle fitopatie, di cui al punto 6a, primo trattino, sono state valutate alla luce del punto 175 c) degli Orientamenti, in quanto la sua finalità sembra essere la prevenzione, eradicazione e trattamento delle fitopatie e non la manutenzione delle foreste in quanto tali. Queste misure rispondono ai requisiti del punto 175 c) degli Orientamenti.
39. Le opere menzionate al secondo trattino del punto 6a ricadono in maggior parte sotto l'applicazione del punto 175 a) degli Orientamenti in quanto l'obiettivo principale è la manutenzione delle foreste e l'accesso alle foreste per fini ricreativi. Queste opere ricadono anche sotto l'applicazione del punto 175 c) degli Orientamenti nella misura in cui sono finalizzati alla prevenzione degli incendi forestali. Nei due casi, queste misure rispondono ai requisiti dei punti 175 a) e c) degli Orientamenti in base all'obiettivo perseguito dalle opere.
40. Per quanto riguarda gli aiuti di cui al terzo e quarto trattino del punto 6a e della seconda serie di interventi di cui al punto b) nei precedenti punti 7-10, che sono destinati al mantenimento e al miglioramento della qualità del suolo nelle foreste, la Commissione ritiene che essi rispettino i requisiti del punto 175, lettera b), degli Orientamenti. In effetti, le misure ivi contenute sono conformi agli obiettivi previsti al punto 175, lettera b), degli

Orientamenti in quanto finalizzati al miglioramento del suolo mediante la riduzione della densità di vegetazione e la garanzia di una ritenzione idrica sufficiente e di un corretto drenaggio. Poiché le misure previste debbono essere conformi alle disposizioni contenute nei piani forestali intesi a realizzare una gestione ecologica e sostenibile dei boschi (cfr. i precedenti punti 9 e 10) la Commissione ritiene che rispondano ai requisiti del punto 175, lettera b), in quanto non ridurranno la biodiversità, né provocheranno la lisciviazione dei nutrienti, né avranno un impatto negativo sugli ecosistemi idrici o i bacini idrici protetti.

41. Per quanto riguarda gli aiuti di cui ai punti 11 e 12 summenzionati, la Commissione li ha valutati alla luce del punto 175, lettere c), d) ed e), degli Orientamenti e conclude che sono compatibili in base ai suddetti Orientamenti. In effetti, le autorità italiane hanno fatto presente che queste misure avevano come finalità la prevenzione e la lotta contro gli incendi forestali, come prevede il punto 175 c) degli Orientamenti. Esse hanno anche osservato che i lavori erano destinati al miglioramento delle foreste ed al ripristino degli habitat naturali per gli animali, come prevede il punto 175, lettera d), degli Orientamenti. Le autorità italiane hanno inoltre sottolineato che le altre misure menzionate ai punti 11 e 12 qui sopra avevano come finalità la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di strade forestali, di infrastrutture per i visitatori. Hanno precisato che l'accesso del pubblico alle foreste sarebbe sì gratuito ma potrebbe essere limitato per la protezione delle zone sensibili dal punto di vista ambientale oppure per garantire l'uso corretto e sicuro delle infrastrutture. Tali eccezioni al libero accesso delle foreste corrispondono a quelle di cui al punto 175, lettera e), degli Orientamenti.
42. L'intensità massima dell'aiuto non potrà essere superiore al 100% a norma dell'articolo 174, lettera c), degli Orientamenti. Tale intensità è rispettata visto che le autorità italiane hanno dichiarato, al punto 9.5 dell'allegato alla delibera n. VIII/8046 del 19 settembre 2008, che l'intensità massima deve essere pari all'80%. Le autorità italiane hanno assunto l'impegno di escludere la sovracompensazione. A tal fine, hanno istituito un sistema informatico attraverso il quale le domande sostenute dovranno essere presentate. Le spese sostenute dovranno essere comprovate mediante presentazione di fatture, elenchi di pagamenti o altre modalità. I pagamenti in contanti non saranno mai accettati. È prevista la tracciabilità dei pagamenti delle spese sostenute, fatta eccezione per i pagamenti inferiori a 200 EUR.
43. Da tale esame si desume che le misure in oggetto sono conformi agli Orientamenti.

4. DECISIONE

La Commissione ha quindi deciso di considerare il regime di aiuti compatibile con il trattato CE.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, all'indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm.

La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale

Direzione H. Legislazione agricola

Unità: H.2. Concorrenza


Ufficio: Loi 130 5/94A

B-1049 BRUXELLES

Fax (32 2 2967672)

La prego di gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione
Mariann FISHER BOEL

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mariann Fisher Boel', with a stylized flourish at the end.

Membro della Commissione